**LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18**

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia[[1]](#footnote-1)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 5-bis**

1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:

*a)* con l'ufficio di deputato o di senatore;

*b)* con la carica di componente del governo di uno Stato membro.

1. Estratto della legge con riferimento alle parti di interesse per le elezioni politiche. [↑](#footnote-ref-1)